

□ Interrogazione n. 538

presentata in data 8 novembre 2011

a iniziativa dei Consiglieri Eusebi, Giorgi, Acacia Scarpetti

“Impianti per produzione di energia rinnovabile – Rilascio autorizzazioni”

a risposta scritta

Premesso:

che ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, la Conferenza Unificata su proposta del Ministero per lo Sviluppo Economico, era chiamata ad approvare le “Linee Guida” per assicurare un corretto inserimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico, biomasse ecc.) nel paesaggio;

che in attuazione e nel rispetto delle previsioni contenute in tali “Linee Guida”, le Regioni avevano a loro volta titolo ad individuare aree e siti non idonei. Sempre secondo la suddetta disposizione, le Regioni erano chiamate ad adeguare le rispettive discipline entro 90 gg. dall'approvazione, relativamente agli aspetti procedurali per il rilascio dell'autorizzazione unica prevista allo stesso articolo 12 del d.lgs. 387/2003;

che in data 8 luglio 2010 la Conferenza Unificata ha approvato le suddette Linee Guida successivamente emanate con D.M. 10 settembre 2010, entrato in vigore il 03 ottobre 2010;

che nelle “Linee Guida” (punto 18.4) e' stato ribadito che decorso inutilmente il termine di 90 giorni per l'adeguamento delle discipline regionali “le linee guida si applicano ai procedimenti in corso (...)”, salvo che alla data della loro entrata in vigore, il procedimento non sia ad uno stadio talmente avanzato da aver già acquisito :

- a) i pareri ambientali prescritti dalla normativa di settore;
- b) il preventivo di connessione alla rete elettrica ed espressamente accettato dal soggetto interessato;

che con deliberazione dell'Assemblea regionale del 30 settembre 2010, la Regione Marche ha individuato le aree non idonee per impianti fotovoltaici, limitando significativamente la possibilità di realizzare detti impianti in aree tutelate dal P.P.A.R., nonché crinali, versanti ecc...;

che l'individuazione di aree non idonee decorre ovviamente dalla data di approvazione, per cui impianti già autorizzati o quelli in corso di approvazione alla stessa data ed a quella di entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, come chiarito con specifica nota del Ministero dello Sviluppo Economico, potevano essere autorizzati e realizzati sulla base dei progetti presentati dai proponenti senza tener conto delle limitazioni introdotte per le aree non idonee di cui alla deliberazione del 30 settembre 2010;

che con successiva delibera della Giunta regionale in data 8 marzo 2011 sono state formalmente recepite le Linee Guida anche per gli aspetti procedurali completando il quadro normativo;

che con l'articolo 36, comma 4, della l.r. 15 novembre 2010, n. 16 la Regione Marche non ha potuto far altro che ribadire il regime transitorio stabilito nella citata Deliberazione consiliare del 30 settembre 2010, nuovamente affermando che “ai procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell'entrata in vigore [delle Linee Guida regionali] si applicano le norme in vigore al momento della presentazione delle predette domande”;

Considerato:

che attualmente, tenuto conto delle autorizzazioni rilasciate prima del 30 settembre 2010 e di quelle concesse dopo tale data, ma senza doverne rispettare i vincoli, si assiste alla realizzazione di molti impianti su aree da ritenersi non idonee con evidenti danni al paesaggio regionale;

che parallelamente è in atto un vero e proprio “commercio” delle autorizzazioni rilasciate anche per il blocco delle nuove che le Amministrazioni provinciali, competenti al rilascio delle suddette per impianti fotovoltaici, stanno di fatto attuando;

che anche il rilascio di autorizzazioni per impianti che utilizzano le altre fonti rinnovabili, che potrebbero in qualche modo attirare gli investitori per impianti più rispettosi dell'am-

biente, vengono concesse con lentezza per vari motivi tra cui la scarsa dotazione di personale dell'Ufficio Energia Regionale che risulta fortemente sotto organico rispetto alla mole di lavoro (oltre al dirigente risultano assegnati solo quattro funzionari);

che nella Regione Marche ancora non è stato realizzato neanche un impianto eolico per alcune difficoltà oggettive ma anche per le bocciature della Soprintendenza Regionale che oggi, sulla base di recenti modifiche introdotte alla Legge 241/90 sulle Conferenze dei Servizi, potrebbero essere superate attivando proprio la suddetta Conferenza dei Servizi;

che è ormai imminente il cosiddetto "Burden-Sharing" con la ripartizione a livello regionale degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il rispetto dell'obiettivo nazionale del 17 per cento al 2020 (il cosiddetto 20,20,20) da cui si prevede un obiettivo ben più elevato di quello che era stato previsto nel vigente Piano Energetico Regionale – PEAR approvato nel 2005.

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se non ritenga opportuno intervenire per accelerare il rilascio di nuove autorizzazioni, sia per impianti fotovoltaici che quelli per le altre fonti rinnovabili;
- 2) se non ritenga opportuno potenziare l'Ufficio Energia Regionale in modo da costituire una struttura organica che possa esaminare in modo compiuto i singoli progetti presentati valutando tutti gli aspetti dell'autorizzazione (ambientali, edilizi, energetici, paesaggistici, ecc.);
- 3) se non ritenga opportuno utilizzare appieno il nuovo strumento normativo della Conferenza dei Servizi per superare gli ostacoli, spesso pretestuosi, della Soprintendenza;
- 4) se non ritenga opportuno riportare in regione tutte le competenze autorizzative in modo da avere un'unica procedura su tutto il territorio regionale atteso che attualmente, le modalità, le interpretazioni e la documentazione da presentare risultano differenziate da provincia a provincia.